Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1985.

Modificazioni ed integrazioni alla tabella B annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/1984 con il quale si stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nella tabella *B* annessa alla citata legge n. 720/1984 sono compresi, fra gli altri, i seguenti enti: « Lega navale italiana », « Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica » (CILEA) e « Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale » (CINECA);

Ritenuto che per la Lega navale italiana non ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 40 della legge n. 119/1981, atteso che il bilancio di entrata della stessa Lega è inferiore al miliardo di lire;

Ritenuto che per quanto concerne i consorzi CILEA e CINECA non ricorrono le condizioni previste dalla sopra citata legge n. 720/1984, trattandosi di enti che rivestono natura giuridica privata;

Considerata la necessità di operare una migliore individuazione degli « Automobile clubs provinciali e locali », trattandosi di enti già indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1983, n. 385, e per i quali ricorrono le condizioni previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Ritenuto altresì necessario assoggettare alla medesima disciplina delle « Aziende municipalizzate di trasporto », comprese nella tabella *B* annessa alla citata legge n. 720/1984, i consorzi di comuni e di province costituiti per la gestione dei servizi di trasporto pubblico;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono eliminati dalla tabella *B*, annessa alla legge n. 720/1984 citata nelle premesse, i seguenti enti: « Lega navale italiana », « Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica » (CILEA), « Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale» (CINECA).

Art. 2.

La denominazione « Automobile club d'Italia e delegazioni provinciali » compresa nella tabella *B* annessa alla legge n. 720/1984 è modificata come segue: « Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali ».

Art. 3.

La denominazione « Aziende municipalizzate di trasporto », compresa nella tabella *B* annessa alla legge n. 720/1984, è modificata come segue: « Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3958)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 luglio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio, n. 1105/68 e n. 2793/77 della commissione, relativi alla concessione di aiuti per il latticello ed il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 21 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2 aprile 1985, che detta norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame;

Visto l'art. 5-*bis* del regolamento CEE n. 1105/68 ed in particolare il secondo comma del paragrafo 1 che equipara agli animali di proprietà di una latteria che utilizza direttamente il latticello e/o il latte scremato di propria produzione per l'alimentazione degli stessi, quelli di proprietà di un terzo al quale la latteria ha messo a disposizione le proprie stalle e che utilizza la totalità del latticello e/o latte scremato prodotto dalla latteria per la alimentazione del proprio bestiame ivi detenuto;

Considerato che in seguito ad una interpretazione fornita dalla commissione, possono rientrare nel caso previsto dall'art. 5-*bis*, secondo comma, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 1105/68 anche le latterie che esercitano l'attività in locali di proprietà di un terzo che cedono il latticello e/o il latte scremato all'allevamento annesso alla latteria il cui esercente si sia impegnato ad utilizzarlo tutto per l'alimentazione del proprio bestiame ivi detenuto, a condizione che sia la latteria che l'allevatore dimostrino la disponibilità dei locali nei quali esercitano la propria attività;

Considerata l'opportunità di avvalersi della disposizione suindicata e di integrare e modificare le disposizioni precedentemente impartite;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, nel testo modificato dal decreto ministeriale 21 marzo 1985, è sostituito dal seguente:

« In base a quanto disposto dai regolamenti CEE n. 986/68, n. 1105/68, possono beneficiare dell'aiuto concesso al latticello e/o al latte scremato, così come definiti all'art. 1 del regolamento n. 986/68, destinati alla alimentazione del bestiame:

- le imprese che producono il latticello e/o latte scremato e lo vendono ad allevatori o lo cedono ai propri soci;

- le imprese che producono ed utilizzano direttamente latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del bestiame allevato in spazi annessi allo stabilimento di lavorazione o in spazi collegati con idonee condotte allo stabilimento medesimo;

- gli allevatori che utilizzano i suddetti prodotti per l'alimentazione del proprio bestiame e li producono nella stessa azienda di allevamento.

Sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino del paragrafo precedente quelle che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame, allevato in località diverse da quella di produzione.

Ai sensi dell'art. 5-*bis*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1105/68 sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino le latterie che esercitano l'attività in locali propri o in locali di proprietà di un terzo e che cedono il latticello e/o il latte scremato all'allevamento annesso alla latteria il cui esercente si sia impegnato ad utilizzarlo tutto per l'alimentazione del proprio bestiame ivi detenuto, a condizione che sia la latteria che l'allevatore dimostrino la disponibilità dei locali in cui esercitano l'attività lavorativa.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2793/77 le imprese e gli allevatori, come sopra definiti, possono usufruire dell'aiuto speciale per il latticello e/o il latte scremato utilizzato per l'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli ».

Art. 2.

L'art. 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, nel testo modificato dal decreto ministeriale 21 marzo 1985, è sostituito dal seguente:

« Le imprese che utilizzano il latticello e/o il latte scremato prodotto per l'alimentazione del bestiame allevato in spazi annessi al caseificio, devono:

1) per beneficiare dell'aiuto:

- tenere la contabilità di cui all'art. 3, settimo trattino;

- dichiarare per iscritto all'organismo regionale di controllo, all'atto della richiesta di liquidazione, le quantità di latticello e/o latte scremato che hanno utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame;

- avere ottemperato agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978, relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità sul latte;

- qualora si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del caseificio, procedere alla denaturazione del prodotto con azurubina come disposto dall'art. 3, quarto trattino;

2) per beneficiare dell'aiuto speciale:

a) qualora si tratti di imprese che hanno un allevamento specializzato:

- tenere la contabilità, rispettare gli impegni e fare le dichiarazioni di cui ai primi tre trattini del punto 1);

- comunicare ogni mese, all'organismo di controllo la consistenza del patrimonio zootecnico detenuto dall'azienda (allegato 19);

- impegnarsi a comunicare immediatamente ogni variazione importante della consistenza del patrimonio zootecnico, e tale da poter provocare una sostanziale modifica dell'entità totale dell'aiuto;

- impegnarsi ad utilizzare tutto il prodotto esclusivamente per il proprio bestiame allevato nella azienda dove il latticello e/o il latte scremato è prodotto;

- non detenere in azienda giovani vitelli e renderne dichiarazione all'organismo di controllo all'atto della domanda;

- qualora nell'azienda siano allevati anche giovani vitelli, denaturare tutto il latticello e/o latte scremato prodotto con solfato di rame pentaidrato, nella misura di 175 g/1000 kg di prodotto.

Nell'ipotesi che si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del caseificio, procedere alla denaturazione del prodotto con solfato di rame pentaidrato;

b) qualora si tratti di imprese che producono latticello e/o latte scremato e lo utilizzano come aziende miste:

- assumere gli impegni di cui ai primi quattro trattini della precedente lettera *a*);

- dichiarare all'inizio di ogni trimestre il numero massimo di vitelli di età inferiore a centocinquanta giorni che saranno detenuti dall'azienda nel trimestre in causa;

- chiedere la liquidazione dell'aiuto normale per una quantità di prodotto pari a 180 kg per mese e per ogni vitello di cui al trattino precedente.

Nell'ipotesi che si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del caseificio, procedere alla denaturazione del prodotto con azurubina E 122.

Le imprese di cui al terzo comma dell'art. 1 devono altresì allegare alla domanda di autorizzazione i contratti dai quali risulti la disponibilità sia dei locali nei quali esercitano l'attività, che dei locali nei quali l'allevatore detiene il proprio bestiame.

Tale documentazione dovrà essere corredata da una dichiarazione con la quale l'allevatore si impegna ad utilizzare la totalità del latticello e/o del latte scremato prodotto dalla latteria, per l'alimentazione del proprio bestiame.

Copia dei contratti dovrà essere inviata ogni anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela e all'A.I.M.A.

Tuttavia nel caso in cui subentri un nuovo allevatore, la latteria dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione, secondo la procedura fissata al successivo art. 9, allegando alla stessa il nuovo contratto stipulato.

Gli impegni previsti al paragrafo 2, lettera *a*), secondo, terzo, quarto e quinto trattino, nonché al primo e secondo trattino della lettera *b*) dovranno, comunque, essere assunti dalla latteria sulla base di una dichiarazione comprensiva di tutti gli impegni rilasciata dall'allevatore e che sarà trattenuta dalla latteria medesima che la terrà a disposizione del personale addetto ai controlli ».

Art. 3.

All'art. 14 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, nel testo modificato dal decreto ministeriale 21 marzo 1985, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al terzo comma dell'art. 1 che hanno già presentato domanda di autorizzazione provvederanno ad integrarla con i contratti previsti all'art. 7, nonché a farsi rilasciare dagli allevatori le dichiarazioni previste all'ultimo comma dell'articolo medesimo ».

Art. 4.

1) All'allegato 12 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, nel testo modificato dal decreto ministeriale 21 marzo 1985, il testo del punto 5) è sostituito dal seguente:

« 5) (da compilare nel caso di applicazione dell'art. 5-*bis*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1105/68):

dai controlli effettuati presso l'allevamento . . . sito in . . . . di proprietà di . . . ., del quale il sig. . . . . . ne ha la disponibilità e dove detiene i propri animali è risultato che il latticello e/o il latte scremato fornito dalla latteria è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame ivi detenuto come risulta dalla dichiarazione rilasciata dall'allevatore e trattenuta dalla latteria ».

2) All'allegato 14 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, nel testo modificato dal decreto ministeriale 21 marzo 1985, il testo della lettera *d*) è sostituito dal seguente:

« *d*) (da compilare nel caso di applicazione dell'art. 5-*bis*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1105/68);

dai controlli effettuati presso l'allevamento . . . . sito in . . . . di proprietà di . . . ., del quale il sig. . . . . ne ha la disponibilità e dove detiene i propri animali è risultato che il latticello e/o il latte scremato fornito dalla latteria è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame ivi detenuto come risulta dalla dichiarazione rilasciata dall'allevatore e trattenuta dalla latteria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

NOTE

Nota all'art. 3:

Nuova formulazione dell'art. 14 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dal decreto ministeriale 21 marzo 1985 e dal presente decreto:

« Tutte le dichiarazioni e la documentazione che accompagnano la domanda di autorizzazione a beneficiare dell'aiuto devono essere redatte in tre copie. L'originale deve essere allegato alle domande inviate all'organismo di controllo, una copia deve essere allegata alla domanda da inviare all'A.I.M.A. ed una copia resta al richiedente.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione da allegare alla domanda di liquidazione degli aiuti devono essere redatte in tre copie. L'originale ed una copia devono essere allegate alla domanda di liquidazione inviata all'organismo di controllo. La terza copia è trattenuta dal richiedente.

La dichiarazione mensile di cui all'art. 7, punto 2, lettera *A*), secondo trattino, deve essere redatta in due copie, da inviare all'organismo regionale di controllo (allegato 19).

Le imprese di cui al terzo comma dell'art. 1 che hanno già presentato domanda di autorizzazione provvederanno ad integrarla con i contratti previsti all'art. 7, nonché a farsi rilasciare dagli allevatori le dichiarazioni previste all'ultimo comma dell'articolo medesimo ».

Note all'art. 4:

— Nuova formulazione dell'allegato 12 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dal decreto ministeriale 21 marzo 1985 e dal presente decreto:

« ALLEGATO 12

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE REDATTA IN DUPLICE COPIA, CHE L'ORGANISMO DI CONTROLLO DEVE INVIARE ALL'A.I.M.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO SPECIALE ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE E SIANO EQUIPARATE AD ALLEVAMENTO SPECIALIZZATO.

(Indicare l'intestazione dell'organismo destinato ai controlli) di . . . . . .

RELAZIONE

L'impresa . . . . . . con sede in . . . . . . e stabilimento in . . . . ha presentato a questo . . . . . . la domanda in data . . . . di q.li . . . . . di latticello prodotto ed utilizzato nel proprio burrificio per l'alimentazione del proprio bestiame nel trimestre di . . . . . come indicato nei relativi bilanci che si inviano all'A.I.M.A. a corredo della domanda medesima, muniti del visto ispettoriale.

In riferimento al periodo sopra indicato si dà atto che:

1) non risulta che nei confronti dell'impresa sia intervenuta la revoca della prescritta autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare dell'aiuto al latticello;

2) i dati esposti in detti bilanci trovano concordanza con le risultanze della prescritta documentazione e con le regolari scritturazioni dell'impresa effettuate nei registri prescritti di carico e scarico esistenti agli atti dell'impresa medesima e vidimati a termini di legge, nonché gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo;

3) il quantitativo di latticello prodotto ed utilizzato nel trimestre risulta di q.li . .,

4) (da indicare nel caso in cui nell'azienda sono stati allevati giovani vitelli) nell'azienda sono stati allevati giovani vitelli, per cui tutto il latticello prodotto è stato denaturato con 175 g di solfato di rame pentaidrato ogni 1.000 kg di prodotto;

5) (*da compilare nel caso di applicazione dell'art.* 5-bis, *paragrafo* 1, *secondo comma, del regolamento CEE n.* 1105/68):

dai controlli effettuati presso l'allevamento . . . . sito in . . di proprietà di . ., del quale il sig. . ne ha la disponibilità e dove detiene i propri animali è risultato che il latticello e/o il latte scremato fornito dalla latteria è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame ivi detenuto come risulta dalla dichiarazione rilasciata dall'allevatore e trattenuta dalla latteria.

Sulla base di tali risultanze, questo . esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione e corresponsione dell'aiuto speciale comunitario per q.li . . di latticello prodotto dall'azienda suindicata ed utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame.

Il capo dell'ufficio addetto ai controlli

— Nuova formulazione dell'allegato 14 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dal decreto ministeriale 21 marzo 1985 e dal presente decreto:

« ALLEGATO 14

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE, REDATTA IN DUPLICE COPIA, CHE L'ORGANISMO DI CONTROLLO DEVE INVIARE ALL'A.I.M.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO E DELL'AIUTO SPECIALE ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE E SIANO EQUIPARATE AD AZIENDE MISTE.

(Indicare l'intestazione dell'organismo designato al controllo)

RELAZIONE

L'impresa . . con sede in . e stabilimento in . . ha presentato a questo la domanda in data . di corresponsione dell'aiuto e dell'aiuto speciale comunitario per il quantitativo di q.li . . di latticello prodotto nel proprio burrificio e utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame nel trimestre . . come indicato nei relativi bilanci che si inviano all'A.I.M.A. a corredo della domanda medesima muniti del visto ispettoriale.

In riferimento al periodo suindicato, si dà atto che:

a) non risulta che nei confronti dell'impresa sia intervenuta la revoca della prescritta autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare degli aiuti al latticello;

b) i dati esposti in detti bilanci trovano concordanza con le risultanze della prescritta documentazione e con le regolari scritturazioni dell'impresa effettuate nei registri prescritti di carico e scarico esistenti agli atti dell'impresa medesima, vidimati a termine di legge, nonché con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo;

c) il quantitativo di latticello prodotto nel trimestre ed utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame è stato di q.li . . di cui q.li . . . con diritto all'aiuto normale e q.li . . . . con diritto all'aiuto speciale;

d) (*da compilare nel caso di applicazione dell'art.* 5-bis, *paragrafo* 1, *secondo comma del regolamento CEE n.* 1105/68):

dai controlli effettuati presso l'allevamento . . . . sito in . . . . di proprietà di . . . . . ., del quale il sig. . . . . ne ha la disponibilità e dove detiene i propri animali è risultato che il latticello e/o il latte scremato fornito dalla latteria è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame ivi detenuto come risulta dalla dichiarazione rilasciata dall'allevatore e trattenuta dalla latteria.

Sulle basi di tali risultanze, questa . . . . . . esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione e corresponsione dell'aiuto e dell'aiuto speciale comunitario per q.li . . . . di latticello utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame.

Il capo dell'ufficio addetto ai controlli

. . . .».

(3925)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 luglio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DELLA SANITÀ

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visti i regolamenti CEE n. 2059/84 e n. 2058/84 del Consiglio del 16 luglio 1984 relativi alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa;

Visto il regolamento CEE n. 2188/84 della commissione del 27 luglio 1984, relativo alle norme generali concernenti le restrizioni all'importazione della canapa e di semi di canapa;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope;

Premesso che la V.D. 57.01 A/201 comprende la canapa greggia, macerata, maciullata o stigliata;

Tenuto conto che finalità del regolamento CEE è quella di evitare l'importazione di prodotto suscettibile di contenere sostanze psicotrope;

Considerato altresì che, in base alle conoscenze tecnico sanitarie, tali sostanze sono essenzialmente contenute nelle foglie e nelle inflorescenze delle piante;

Ritenuta pertanto l'opportunità di sottoporre a provvedimenti restrittivi all'importazione solo le piante di canapa greggia che risultino complete di foglie e/o di inflorescenze;

Ritenuta inoltre l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime d'importazione di talune merci prevista dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base delle disposizioni dell'art. 2 del regolamento del Consiglio CEE n. 2059/84 del 16 luglio 1984, l'importazione dai Paesi terzi di canapa greggia (piante con foglie e/o infiorescenze), esclusa la canapa macerata, maciullata e stigliata, della sottovoce 57.01 ex 201 della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione in dogana di un certificato di analisi, rilasciato da una autorità ufficiale del Paese esportatore, vidimato dalle locali autorità consolari italiane. Tale certificato deve riportare il tasso di THC (tetraidrocannabinolo) e deve essere corredato della descrizione del metodo di analisi utilizzato.

Ai sensi dell'art. 2, par. 2 del regolamento CEE numero 2188/84, la dogana preleva un campione rappresentativo del prodotto da importare che viene posto a disposizione dell'ufficio centrale stupefacenti del Ministero della sanità perché sia sottoposto ad analisi.

Qualora i risultati dell'analisi dimostrino che il tasso di THC è inferiore al tenore massimo consentito, viene rilasciato un certificato di conformità da presentare in dogana per l'importazione.

Le spese di analisi sono a carico dell'importatore.

Art. 2.

L'importazione dai Paesi terzi di semi di canapa della voce 12.01 B stat. 620, è soggetta al regime della autorizzazione ministeriale.

La richiesta di autorizzazione, da compilarsi nei modi d'uso, può essere presentata al Ministero commercio estero - D.G. importazioni-esportazioni - Viale America - Roma, solo da:

istituti od organismi di ricerca;

persone fisiche o giuridiche che giustifichino una attività nel settore dei semi di canapa mediante presentazione di un certificato merceologico rilasciato dalle camere di commercio.

Nel quadro della disciplina prevista in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope e ai fini dell'espletamento dei controlli, di cui all'art. 3, punto 2, del regolamento CEE n. 2059/84, il Ministero del commercio con l'estero comunicherà ogni mese i dati relativi alle autorizzazioni all'importazione di semi di canapa rilasciate nel mese precedente, al servizio centrale antidroga del Ministero degli interni.

Le dogane daranno comunicazioni al servizio di cui sopra delle avvenute importazioni.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, par, 2 del regolamento CEE numero 2059/84 del 16 luglio 1984, l'importazione dai Paesi terzi di sementi di canapa della sottoposizione 12.01 A ex 190 è ammessa solo per le varietà elencate all'annesso *B* del regolamento CEE n. 771/74, modificato da ultimo nel regolamento CEE n. 2188 del 27 luglio 1984.

La varietà delle sementi è rilevata dalle etichette ufficiali redatte conformemente alla direttiva del Consiglio n. 69/208. Qualora si tratti di varietà comprese nel predetto annesso *B*, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilascerà un certificato di conformità.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
DEGAN

(3961)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 luglio 1985.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'Isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta municipale di Isola del Giglio in data 27 aprile 1985, n. 134;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Costa d'Argento in data 18 giugno 1985, n. 100;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

A) Dal 20 luglio 1985 al 25 agosto 1985 è vietato l'afflusso nell'Isola del Giglio degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 ottobre 1985 è vietato l'afflusso, inoltre, nell'isola suddetta, agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti detto al punto *A*) dell'art. 1, possono invece affluire nell'isola:

a) autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente, risultante dagli atti anagrafici;

b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio;

c) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quindici giorni nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune suddetto;

d) autoveicoli recanti targa estera;

e) automezzi per trasporto merci sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) ambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendi;

g) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Durante il periodo di vigenza del divieto detto al punto *B*) dell'art. 1, possono, invece, affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'articolo 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 19 luglio 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(4012)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° luglio 1985.

Emissione di titoli del Tesoro per 300.000.000 di dollari USA, sul mercato internazionale, ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali ed a fissare la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relativa all'accensione di tali prestiti;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Attesa l'opportunità, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, di procedere all'emissione di un prestito internazionale in dollari USA;

Attesa, altresì, l'opportunità di ottenere il prestito alle migliori condizioni consentite dal mercato;

Considerato che, alla luce dell'attuale tendenza del mercato a sottoscrivere titoli con un rendimento massimo prefissato, è possibile ridurre il costo dell'operazione vendendo, in sede di emissione, il beneficio connesso alla previsione di un tasso massimo da pagare ai sottoscrittori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'emissione, sul mercato internazionale, di titoli del Tesoro a cedola variabile per l'importo di 300 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse annuo pari al LIBID a sei mesi, maggiorato di uno spread di 0,25 per cento, determinato mensilmente ma pagabile in rate semestrali posticipate, con un massimo del 12,875%.

Art. 2.

Il prestito ha la durata di dodici anni, con inizio nel mese di luglio 1985 e scadenza entro il 31 luglio 1997.

Art. 3.

I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore e nominativi in tagli del valore nominale di 10.000 o 250.000 dollari USA.

Art. 5.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o dal medesimo garantiti, salvo che non venga attribuita agli emittendi titoli analoga garanzia.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 100% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e della commissione di cui al successivo art. 9, dovrà essere effettuato dai sottoscrittori entro il 31 luglio 1985 presso la banca all'uopo indicata dalla Banca d'Italia.

Art. 8.

I titoli verranno rimborsati in unica soluzione entro il 31 luglio 1997, mentre i relativi interessi, calcolati con le modalità di cui al precedente art. 1, saranno corrisposti in rate semestrali posticipate.

Art. 9.

Il Tesoro stipulerà un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Bank of America International Limited per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

Il Tesoro stipulerà, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, un accordo con una o più banche estere, riguardante il trasferimento, il tramutamento, la sostituzione e la registrazione dei titoli nel rispetto delle leggi degli Stati esteri dove vengono collocati i titoli.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Bank of America International Limited, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Sul retro dei titoli saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità al presente decreto.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una provvigione dello 0,50% sull'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione di 27.000 dollari USA alla Bank of America International Limited, a titolo di rimborso spese, comprese quelle legali, di pubblicità, di documentazione, di stampa dei titoli e loro distribuzione, nonché per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Londra.

Art. 10.

Il Tesoro, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, stipulerà con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario del prestito.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 11.

Verrà chiesta la quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra.

Art. 12.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 13.

Contestualmente alla emissione del prestito e allo scopo di migliorarne le condizioni, il Tesoro cede alla Bank of America International Limited il beneficio connesso alla statuizione, prevista nell'art. 1 del presente decreto, di un tasso di interesse massimo da pagare ai sottoscrittori.

In conseguenza di tale cessione, nel caso in cui il tasso di interesse convenuto dovesse risultare più elevato dell'interesse massimo del 12,875%, il Tesoro corrisponderà la differenza fra il LIBID e il 12,625% alla Bank of America International Limited che, a titolo di corrispettivo, pagherà nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 7, un importo pari al 3% dell'ammontare nominale del prestito.

Art. 14.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1997, nonché gli eventuali oneri che possono derivare al Tesoro nello stesso periodo in dipendenza della cessione di cui al precedente art. 13, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1985
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 393

(3962)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 giugno 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 100 miliardi a favore delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nella parte che concerne il rifinanziamento della legge 5 agosto 1975, n. 412, per un programma urgente di completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) che autorizza, per l'anno 1985, la spesa di lire 100 miliardi, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, di un programma urgente di completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1985 ed il bilancio pluriennale 1985-87;

Vista la propria nota n. 3/399 del 12 gennaio 1985;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 gennaio 1985, con il quale il sopracitato importo di lire 100 miliardi è stato ripartito tra le regioni Molise, Campania, Calabria, Puglia e Basilicata;

Considerato che, con decreto del Ministro del tesoro, n. 130741, in corso di registrazione, viene disposta la variazione in aumento di lire 100 miliardi al capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 100 miliardi, prevista per il completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali, è impegnata a favore delle regioni Molise, Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, come segue:

Regioni	Lire
Molise	5.000.000.000
Campania	40.000.000.000
Puglia	35.000.000.000
Basilicata	5.000.000.000
Calabria	15.000.000.000
Totale	100.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 347

(3864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985:

Comparato Angelo, notaio residente nel comune di Canale, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Favre Giovanni, notaio residente nel comune di Ivrea, è trasferito nel comune di Donnaz, distretto notarile di Ivrea, con l'anzidetta condizione;

Bilardi Maria, notaio residente nel comune di Pozzomaggiore, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Alghero, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sarto Mario, notaio residente nel comune di Chivasso, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

(3971)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona è vacante la disciplina a «chimica biologica» (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3974)

MINISTERO DEL TESORO

N. 136

Corso dei cambi del 15 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1862,50	1862,50	1862,35	1862,50	—	1862,87	1863,25	1862,50	1862,50	1862,50
Marco germanico .	648 —	648 —	6 8,20	648 —	—	648 —	648 —	648 —	648 —	648 —
Franco francese . . .	213,58	213,58	213,10	213,58	—	213,39	213,20	213,58	213,58	213,58
Fiorino olandese . . .	576,35	576,35	576,32	576,35	—	576,35	576,35	576,35	576,35	576,35
Franco belga	32,245	32,245	32,25	32,245	—	32,22	32,20	32,245	32,245	32,25
Lira sterlina	2599,30	2599,30	2599 —	2599,30	—	2601 —	2602,70	2599,30	2599,30	2599,30
Lira irlandese . .	2033,30	2033,30	2032 —	2033,30	—	2032,75	2032 —	2033,30	2033,30	—
Corona danese .	180,36	180,36	180,10	180,36	—	180,24	180,13	180,36	180,36	180,35
Dracma	14,49	14,49	14,40	14,49	—	—	14,41	14,49	14,49	—
E.C.U.	1459,50	1459,50	1458,50	1459,50	—	1459,50	1459,50	1459,50	1459,50	1459,50
Dollaro canadese .	1380 —	1380 —	1380 —	1380 —	—	1380,25	1380,50	1380 —	1380 —	1380 —
Yen giapponese . .	7,828	7,828	7,82	7,828	—	7,82	7,83	7,828	7,828	7,82
Franco svizzero . . .	780,08	780,08	779,20	780,08	—	780,29	780,50	780,08	780,08	780,08
Scellino austriaco . . .	92,202	92,202	92,20	92,202	—	92,19	92,18	92,202	92,202	92,20
Corona norvegese . . .	223,38	223,38	223,40	223,38	—	223,40	223,43	223,38	223,38	223,98
Corona svedese . . .	222,10	222,10	222 —	222,10	—	222,05	222 —	222,10	222,10	222,10
FIM . . .	309,80	309,80	309,75	309,80	—	309,77	309,74	309,80	309,80	—
Escudo portoghese .	11,12	11,12	11,14	11,12	—	11,13	11,14	11,12	11,12	11,12
Peseta spagnola . . .	11,267	11,267	11,28	11,267	—	11,26	11,27	11,267	11,267	11,26

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1862,875
Marco germanico . . .	648 —
Franco francese . . .	213,390
Fiorino olandese	576,35
Franco belga	32,222
Lira sterlina	2601 —
Lira irlandese	2032,650
Corona danese	180,245
Dracma	14,450
E.C.U.	1459,500
Dollaro canadese	1380,250
Yen giapponese	7,829
Franco svizzero	780,290
Scellino austriaco . .	92,191
Corona norvegese . . .	223,405
Corona svedese	222,050
FIM	309,770
Escudo portoghese	11,130
Peseta spagnola . .	11,268

Media dei titoli del 15 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	56,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	92,500
» 6 % » » 1972-87 .	90,500
» 9 % » » 1975-90 .	90,350
» 9 % » » 1976-91 .	90,400
» 10 % » » 1977-92 . .	90,400
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	93,350
» 10 % (Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,300
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	91,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1-8-1988 .	106,300
» » » » 1- 1-1982/86	100,900
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,075
» » » » 1- 5-1982/86	100,900
» » » » 1- 6-1982/86	101,450
» » » » 1- 7-1982/86	101,950
» » » » 1- 8-1982/86	101,950
» » » » 1- 9-1982/86	101,450
» » » » 1-10-1982/86	101,250
» » » » 1-11-1982/86	101,400
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,575
» » » » 1- 7-1983/86	100,525
» » » » 1- 8-1983/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,450
» » » » 1-10-1983/86	100,125
» » » » 1- 1-1983/87	102,850
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,250
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,150
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,750
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,650
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,150
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,900
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,275

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,150
» » » » 1- 8-1983/88	103 —
» » » » 1- 9-1983/88	102,850
» » » » 1-10-1983/88	102,450
» » » » 1-11-1983/88	103,625
» » » » 1- 1-1984/88	101,225
» » » » 1- 2-1984/88	101,275
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,175
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,650
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 1- 1-1984/91	104,350
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,200
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,250
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,800
» » » » 1- 8-1984/91	101,725
» » » » 1- 9-1984/91	101,525
» » » » 1-10-1984/91	101,150
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,925
» » » » 1-12-1984/91	100,600
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,350
» » » 16 % 1- 1-1986 . . .	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,425
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,900
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	115,875
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108,650
» » » » 1983/90 11,50%	105 —
» » » » 1984/91 11,25%	104,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° marzo 1988, al portatore

A norma del decreto ministeriale 22 febbraio 1985 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985, si rende noto che il 5 agosto 1985 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° marzo 1988.

(3972)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica al comunicato concernente autorizzazione alla società Revesta - Società di revisione in nome collettivo di Doldo & Co., in Venezia, ad esercitare attività di revisione. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 242 del 3 settembre 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 7318 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «...*ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.*», leggasi: «...ad esercitare attività di *revisione.*».

(3851)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Individuazione delle società per le quali la GEPI S.p.a. è autorizzata ad effettuare interventi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 143. (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, che assegna al CIPI il compito di individuare i casi in cui la GEPI S.p.a., in deroga alla normativa vigente, è autorizzata ad effettuare interventi anche a carattere parziale e sostitutivo, nonché a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di imprese appartenenti al settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di 900 addetti, al settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di 900 addetti, nonché al settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e Terni con più di 300 addetti;

Visto il quarto comma del medesimo art. 1 in cui viene stabilito che il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve anche indicare per le imprese che sono state individuate il numero dei dipendenti che potranno rimanere in carico alle imprese stesse e il numero massimo dei dipendenti per i quali è prevista l'assunzione da parte delle costituende GEPI S.p.a.;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmessa con nota n. 114046 del 30 aprile 1984;

Tenuto conto della gravità della crisi che ha coinvolto, nell'ambito delle delimitazioni settoriali, territoriali ed occupazionali fissate dal secondo comma dell'art. 1 della legge sopra richiamata, le imprese che sono state indicate nell'anzidetta proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, a causa della situazione esistente nelle imprese indicate nella proposta del Ministro dell'industria, l'intervento della GEPI è rivolto all'assunzione totale, da parte delle costituende società, dei lavoratori provenienti dalle imprese individuate dal CIPI;

Considerato peraltro che tale intervento non esclude, in una seconda fase, l'impiego dei lavoratori in iniziative derivanti anche dalla ripresa parziale dell'attività delle imprese sotto indicate;

Delibera:

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1, secondo e quarto comma del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, sono indicate di seguito le imprese e il numero dei lavoratori per i quali la GEPI S.p.a. è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive:

	Settore	Stabilimento	Addetti
Massey Ferguson S.p.a.	meccanico	Aprilia (Latina)	1.136
Issimo S.p.a.	abbigliamento	Salerno	1.071
Nuova Sacfem S.p.a. .	meccanico	Arezzo	393
Sit S.p.a.	meccanico	Terni	368

Per lavoratori della Issimo S.p.a. si intendono i lavoratori che risultano attualmente in forza presso la Manifattura salernitana confezioni S.p.a.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3936)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 2 luglio 1985, n. **2/18.**

Circolazione intracomunitaria di merci in temporanea importazione/esportazione.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la circolare n. 2 del 31 agosto 1981 concernente « Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali » è così modificata:

1) Nell'allegato n. 3, punto 31 (Importazione temporanea senza esborso di valuta e successiva riesportazione), dopo la lettera *q*) è aggiunta la seguente lettera *r*):

« *r*) merci vincolate al carnet comunitario di circolazione di cui al regolamento CEE n. 3/84 del 19 dicembre 1983 ».

2) Nell'allegato n. 4, punto 18 (Esportazione temporanea senza impegno di cessione di valuta e successiva reimportazione), dopo la lettera *n*) è aggiunta la seguente lettera *o*):

« *o*) merci vincolate al carnet comunitario di circolazione di cui al regolamento CEE n. 3/84 del 19 dicembre 1983 ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(3984)

CONCORSI ED ESAMI

ORDINE OSPEDALIERO DI S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DI MILANO

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario e tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Giuseppe » di Milano:

un posto di direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario;
un posto di primario (con indirizzo cardiologico); un posto di aiuto (con indirizzo di recupero e rieducazione funzionale o equipollente) e due posti di assistente (di cui uno con indirizzo neurologico ed uno con indirizzo fisiochinesiterapico) presso la divisione di medicina riabilitativa;
cinquantatre posti di infermiere professionale;
un posto di capo servizi sanitari ausiliari.

Ospedale « S. Orsola » di Brescia:

un posto di assistente medico del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti di assistente (con esperienza in reparto di rianimazione) del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di primario, un posto di aiuto ed un posto di assistente presso la sezione autonoma di cardiologia;
un posto di capo servizi sanitari ausiliari;
un posto di capo sala;
un posto di ostetrica;
un posto di dietista;
sedici posti di infermiere professionale;
un posto di assistente sociale.

Ospedale « Sacra Famiglia » di Erba:

un posto di ostetrica;
tre posti di vigilatrice d'infanzia;
quindici posti di infermiere professionale.

Ospedale « S. Raffaele Arcangelo » di Venezia:

un posto di capo servizi sanitari ausiliari;
un posto di capo sala;
ventuno posti di infermiere professionale;
un posto di tecnico di radiologia medica.

Ospedale provinciale per lungodegenti « S. Giovanni di Dio » di Gorizia:

un posto di primario nella divisione di medicina per lungodegenti;
due posti di infermiere professionale;
un posto di tecnico di radiologia medica.

Si precisa che le prove d'esame relative ai concorsi per posti di capo servizi sanitari ausiliari, ostetrica ed infermieri professionali indetti presso gli ospedali S. Giuseppe di Milano, S. Orsola di Brescia e Sacra Famiglia di Erba verranno espletate in unica sessione per ciascuna qualifica, con distinte graduatorie per ogni singolo ospedale.

I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento dei concorsi sono quelli stabiliti dal decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni.

Le domande, redatte su carta legale e corredate della relativa documentazione, devono essere indirizzate e fatte pervenire alla segreteria generale dell'ordine in Milano, via S. Vittore, 12, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, precisando il posto e l'ospedale interessati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla promessa di uniformarsi, nell'esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi etico-religiosi dell'ente e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro presso l'ospedale cui il concorso si riferisce.

(3919)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 170 del 20 luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Comune di Aosta: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore.

Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

Ente nazionale per il cavallo italiano, in Roma: Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a due posti di assistente e ad un posto di archivista dattilografo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

◇

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

SAVONA
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

◇ PUGLIA

BARI
Libreria ATHENA
◇ Via M. di Montrone, 86

BRINDISI
Libreria PIAZZO
◇ Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ MARCHE

S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

◇ PIEMONTE

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221